Descrizione violazione e sanzione amministrativa	
	Norma sanzionatoria
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all' articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.	Art. 4, c. 1 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell' articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.	Art. 4 , c. 2 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell' articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.	Art. 4, c. 3 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all' articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.	Art. 4, c. 4 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli <i>articoli 14, paragrafo 1</i> , e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.	Art. 4, c. 5 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli <i>articoli</i> 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell' <i>allegato 1 del regolamento (UE) n.</i> 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.	Art. 4, c. 6 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell' allegato 1 del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all' articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.	Art. 4, c. 7 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell' articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.	Art. 4, c. 8 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell' articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.	Art. 4, c. 9 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017

Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 dell'art. 4 del D. Lgs 190/2017 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.	Art. 4, c. 11 Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017
Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.	(art. 112, comma 4, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
Il produttore che viola l'obbligo di indicare la propria identità ed estremi sul prodotto è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.	(art. 112, comma 5, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206